



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 64-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

Petraliti Alfonso Ivan, nato a Catania (CT) il 10-08-1989, residente in Catania (CT) via Delle Noci n. 15, cod. fiscale PTRLNS89M10C351L;

^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania nella persona del gestore dott. Alfio Pistorio, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

rilevato che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;

- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 92.207,04 così suddivisa:

Creditore	Tipo Debito	Importo iniziale	Importo rata (mensile)	Debito residuo
1) Banca Mediolanum S.p.A.	ipotecario	102.628,80	427,62	74.470,30
2) Comune di Catania	privilegiato	2.228,00		2.228,00
3) Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.	privilegiato	7.924,84		7.924,84
4) Municipia S.p.A.	privilegiato	1.428,82		1.428,82
5) Banca Mediolanum S.p.A.	chirografario	98,40		98,40
6) Kruk Investimenti S.r.l. (già Unicredit Banca S.p.A.)	chirografario	10.397,76	216,62	4.189,01
7) Compass Banca S.p.A.	fideiussione	10.005,60	208,45	1.112,96
8) Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	754,71		754,71
Totale passività		135.466,93	852,69	92.207,04

rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dal coniuge e un figlio e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.380,00; rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi all'anno 2020 quando il Petraliti, a seguito della pandemia da Covid-19, dovette subire un'improvvisa sospensione dal rapporto di lavoro che si protrasse fino al mese di maggio 2021; si legge nella relazione che a partire dal mese di gennaio 2020 *“la condizione lavorativa dell'istante subì una modifica in negativo, in quanto il contratto di lavoro passò da “tempo pieno ed indeterminato” a “contratto part-time”. Successivamente, nel mese di marzo 2020, ebbe inizio la pandemia da Covid-19 che determinò la sospensione dell'attività di lavoro dipendente dell'istante, con conseguente riduzione delle entrate mensili del nucleo familiare. Anche la stessa attività commerciale esercitata tramite la società “Il re dell'Arancino S.r.l.s.”, nell'anno 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non registrò risultati economico-finanziari soddisfacenti, tanto che al 31/12/2020, il bilancio della società chiudeva con una perdita di euro 12.393,00” (...). A causa della riduzione del reddito percepito nell'anno 2020, il sig. Petraliti, non riuscendo più a sostenere il pagamento delle rate di mutuo (pari ad euro 428,00 circa) nonché degli altri prestiti (banca Unicredit)...*”;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che l'istante è proprietario del seguente immobile: Abitazione di tipo economico, sita in Catania, via Delle Noci n. 15 p. terra, censita al N.C.E.U. del Comune di Catania (CT), foglio 32, part. 292, sub. 6, categoria A/3 classe 5, consistenza 6,5 vani (119 mq), rendita euro 604,25, stimato in € 66.000,00, importo che risulta altresì essere il prezzo a base d'asta dell'ultima vendita fissata per il 28-02-2024 nella procedura esecutiva immobiliare n. 519/2022 Rg. Es.;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che il ricorrente non risulta proprietario di alcun bene;

rilevato che, con decreto del 26/2/2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla richiamata comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute osservazioni da parte del creditore ipotecario Banca Mediolanum la quale ha eccepito: a. inammissibilità del piano per mancato rimborso integrale del credito ipotecario; b. inammissibilità del piano per eccessività della durata;

rilevato che, per come già argomentato dal gestore della crisi, quanto all'osservazione sub a) l'art. 67 del CCII al co. 4 prevede espressamente che: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”*. Nella specie la proposta prevede il pagamento al creditore ipotecario di un importo pari al valore del bene immobile sul quale grava la garanzia ipotecaria, come sopra individuato;

rilevato, quanto all'osservazione sub b), che il piano, quanto alla durata, è pienamente conforme all'orientamento di questo Tribunale; anche la Cassazione (sebbene con riferimento al piano del consumatore come disciplinato dall'abrogata L. 3/2012) ha con una pronuncia recentissima (cfr. Cass. Civ. n. 4622/2024) affermato che *“è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass. n. 27544/19)”*; considerato l'importo offerto, sebbene in un arco temporale di anni 10, la proposta può certamente considerarsi una valida alternativa alla liquidazione dell'immobile, posto che – stante l'esito negativo del tentativo di vendita tenutosi il 28 febbraio 2024- al prossimo tentativo di vendita si applicherebbe un prezzo base d'asta di € 49.500,00 ed un'offerta minima pari ad € 37.125,00, a fronte dei € 66.000,00 offerti in questa sede;

rilevato che le osservazioni vanno dunque rigettate in quanto infondate;
rilevato che la proposta può così sintetizzarsi:

	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
1)	OCC Commercialisti Catania	prededuzione	4.240,05	0,00	100%	4.240,05
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	1.600,00	0,00	100%	1.600,00
3)	Avv. Di Mauro (Spese legali)	prededuzione	1.012,50	0,00	100%	1.012,50
4)	Banca Mediolanum S.p.A.	ipotecario	74.470,30	8.191,73	89%	66.278,57
5)	Avv. Di Mauro (Spese legali)	privilegiato	337,50	320,63	5%	16,88
6)	Comune di Catania	privilegiato	2.228,00	2.116,60	5%	111,40
7)	Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.	privilegiato	7.924,84	7.528,60	5%	396,24
8)	Municipia S.p.A.	privilegiato	1.428,82	1.357,38	5%	71,44
9)	Banca Mediolanum S.p.A.	chirografario	98,40	96,43	2%	1,97
10)	Kruk Investimenti S.r.l. (già Unicredit Banca S.p.A.)	chirografario	4.189,01	4.105,23	2%	83,78
11)	Compass Banca S.p.A.	chirografario/fideiussione	1.112,96	1.090,70	2%	22,26
12)	Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.	chirografario	754,71	739,62	2%	15,09
	Totale		99.397,09	25.546,91		73.850,17

rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che verranno accantonate le prime 12 rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;

rilevato, dunque, che i pagamenti avverranno conformemente alla sottostante tabella:

	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	% di soddisfo	Totale da pagare a rate	Nr. Rate
1)	OCC Commercialisti Catania	prededuzione	4.240,05	100%	4.240,05	12
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	1.600,00	100%	1.600,00	120
3)	Avv. Milena Di Mauro	prededuzione	1.012,50	100%	1.012,50	12
4)	Banca Mediolanum S.p.A.	ipotecario	74.470,30	89%	1.400,00 64.878,57	12 108
5)	Avv. Milena Di Mauro	privilegiato	337,50	5%	16,88	12
6)	Comune di Catania	privilegiato	2.228,00	5%	111,40	12
7)	Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.	privilegiato	7.924,84	5%	396,24	12
8)	Municipia S.p.A.	privilegiato	1.428,82	5%	71,44	12
9)	Banca Mediolanum S.p.A.	chirografario	98,40	2%	1,97	12
8)	Kruk Investimenti S.r.l. (già Unicredit Banca	chirografario	4.189,01	2%	83,78	12

9)	Compass Banca S.p.A.	chirografario/fideiussione	1.112,96	2%	22,26	12
10)	Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.	chirografario	754,71	2%	15,09	12
Totale			99.397,09		73.850,17	

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;
ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

P. Q. M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Petraliti Alfonso Ivan, nato a Catania (CT) il 10-08-1989, residente in Catania (CT) via Delle Noci n. 15, cod. fiscale PTRLNS89M10C351L;

dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 2/4/2024

Il Giudice

Laura Messina